

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 235 del 23/03/2020

Seduta Num. 7

Questo lunedì 23 **del mese di** marzo
dell' anno 2020 **si è riunita nella residenza di** viale Aldo Moro, 30 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/162 del 02/03/2020

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: L.R. N. 8/1994, ART. 8. INDICI DI DENSITÀ VENATORIA NEGLI AMBITI
TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA
STAGIONE VENATORIA 2020/2021.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paolo Belletti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 10, comma 6, a norma del quale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia sul territorio agro-silvo-pastorale;

Vista, altresì, la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8, avente ad oggetto "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per

l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare:

- l'art. 3 della sopracitata L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta L.R. n. 1/2016, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 8, della sopracitata L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta L.R. n. 1/2016, ai sensi del quale la Giunta regionale determina annualmente, per ogni ATC, gli indici di densità venatoria programmata tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;
- il Capo IV (artt. 30-40) della sopracitata L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta L.R. n. 1/2016, che disciplina l'organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori ed in particolare l'art. 35, relativo ai criteri per l'iscrizione dei cacciatori agli ATC;

Vista la propria deliberazione n. 211 del 21 febbraio 2011, con cui sono state approvate le nuove modalità di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna stabilendo, in particolare, al punto 1 "Iscrizione agli ATC" - paragrafo 1.1 "Capienza" che il numero totale dei posti disponibili per ogni ATC è dato dal rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale, effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia, e la superficie destinata ad ogni cacciatore dall'indice di densità programmata determinato per ogni ATC con atto della Giunta regionale;

Dato atto che, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, è stato approvato il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023 (Delibera di Giunta del 23 luglio 2018, n. 1200)", che, in particolare, al capitolo 7 individua i criteri per calcolare la capienza degli ATC sulla base degli indici di densità venatoria, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;

Vista la propria deliberazione n. 2141 del 10 dicembre 2018, con la quale è stata confermata l'attuale perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia;

Considerato:

- che, al fine di determinare gli indici di densità venatoria, è necessario tenere in considerazione la tripartizione morfologica del territorio caratterizzata per il 48% da una vasta sezione della Pianura padana e una restante superficie comprendente, in parti quasi uguali, una fascia montuosa e una collinare;
- che, peraltro, un diverso uso del territorio da parte dell'uomo, quale l'urbanizzazione e l'attività agricola progressivamente concentrata nella parte pianeggiante della regione e nella prima collina e l'abbandono di vaste aree della fascia appenninica, produce come conseguenza una serie di mutamenti significativi nel quadro faunistico regionale e quindi una diversa possibilità di svolgere l'attività venatoria;
- che è opportuno definire i limiti minimi e massimi di densità venatoria, in base alla suddivisione nelle 3 fasce territoriali MONTAGNA - COLLINA - PIANURA definite secondo i parametri di classificazione altimetrica dei Comuni dall'Istituto Nazionale di Statistica, tenuto conto della complessità dei diversi fattori antropici e ambientali e della loro incidenza sulle specificità territoriali che determinano una differenziata capacità di ospitare cacciatori nonché in considerazione della notevole eterogeneità degli ATC classificati in fascia territoriale MONTAGNA, dove sono presenti sia ambiti assimilabili a quelli collinari quanto a scarsità di copertura forestale, presenza di colture specializzate e frammentazione territoriale, sia ambiti tipicamente di alta montagna caratterizzati da un'elevata copertura forestale ed una complessa morfologia del terreno con zone in forte pendenza;

Dato atto che con propria deliberazione n. 232 dell'11 febbraio 2019 recante "L.R. n. 8/1994, ART. 8. Individuazione di limiti minimi e massimi di densità venatoria e definizione degli indici di densità venatoria negli ambiti territoriali di caccia (ATC) dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2019/2020" si era provveduto, tra l'altro, a definire i limiti minimi e massimi di densità venatoria, nelle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA, PIANURA;

Ritenuto di confermare i suddetti limiti minimi e massimi di densità venatoria, già definiti nella citata deliberazione n. 232/2019, nelle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA, PIANURA entro i quali deve essere stabilito per ogni ATC il numero dei cacciatori ammissibili, nonché la possibilità di derogare al limite minimo, fissandone i relativi parametri;

Acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca le richieste degli ATC e le valutazioni trasmesse dai competenti Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca con riferimento alla densità venatoria per ciascun ambito, ai sensi del suddetto art. 8 della L.R. n. 8/1994, di seguito elencate:

Territorio	Prot. n.	Data
Piacenza	NP/2020/11084	19/02/2020
Parma	NP/2020/10225	18/02/2020
Reggio nell'Emilia	NP/2020/10039	17/02/2020
	NP/2020/11000	19/02/2020
Modena	NP/2020/10162	17/02/2020
Bologna	PG/2020/141545	18/02/2020
	PG/2020/141593	
	PG/2020/141629	
Ferrara	NP/2020/4160	22/01/2020
Forlì Cesena	NP/2020/10307	18/02/2020
Ravenna	NP/2020/11878	25/02/2020
Rimini	NP/2020/9893	14/02/2020

Preso atto, come risulta dalle predette note, che per i territori di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini gli indici di densità venatoria proposti rientrano nell'ambito delle fasce individuate dalla Regione e confermate con il presente atto;

Rilevato che alcuni ATC dei territori di Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Ferrara e Bologna hanno richiesto l'applicazione di deroghe, supportando dette istanze con specifiche motivazioni, con riferimento agli ATC di seguito indicati:

Territorio	ATC
Piacenza	PC01, PC02, PC03, PC04, PC05, PC06, PC07, PC08, PC09, PC10, PC11
Parma	PR01, PR02, PR03, PR04, PR05, PR06, PR07, PR08, PR09
Reggio nell'Emilia	RE01, RE02, RE03, RE04
Modena	MO02, MO03
Ferrara	FE01, FE02, FE03, FE04, FE05, FE06, FE08, FE09
Bologna	BO01, BO02, BO03

Richiamata la disamina tecnica effettuata dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca e dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, da cui emerge che le motivazioni addotte dagli ATC soprariportati dei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna sono oggettive e significative;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla definizione degli indici in argomento per non pregiudicare l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2020/2021, al fine di fornire agli ATC gli elementi indispensabili per determinare il numero di cacciatori ai quali può essere consentita l'iscrizione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l'allegato D) recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della

protezione dei dati (DPO)";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di confermare, nel quadro della nuova pianificazione faunistico-venatoria 2018-2023, per ognuna delle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA E PIANURA i seguenti limiti minimi e massimi di densità venatoria entro i quali definire per ogni ATC il numero dei cacciatori ammissibili:
 - MONTAGNA: da 1 cacciatore ogni 19 ettari (con possibile deroga fino a 23 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
 - COLLINA: da 1 cacciatore ogni 22 ettari (con possibile deroga fino a 25 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
 - PIANURA: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 28 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
3. di individuare, altresì, ai fini della determinazione del numero di cacciatori da accogliere negli ATC dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2020/2021, i seguenti indici di densità venatoria per ciascuno degli ATC medesimi:

Territorio	ATC	Indice di densità venatoria	
Bologna	BO01	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	BO02	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	BO03	1 cacciatore	ogni 23 ettari
Ferrara	FE01	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	FE02	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	FE03	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	FE04	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	FE05	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	FE06	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	FE07	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	FE08	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	FE09	1 cacciatore	ogni 28 ettari
Forlì - Cesena	FC01	1 cacciatore	ogni 12 ettari
	FC02	1 cacciatore	ogni 12 ettari
	FC03	1 cacciatore	ogni 18 ettari
	FC04	1 cacciatore	ogni 14 ettari
	FC05	1 cacciatore	ogni 18 ettari
	FC06	1 cacciatore	ogni 16 ettari
Modena	MO01	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	MO02	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	MO03	1 cacciatore	ogni 23 ettari
Parma	PR01	1 cacciatore	ogni 28 ettari

	PR02	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	PR03	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	PR04	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PR05	1 cacciatore	ogni 23 ettari
	PR06	1 cacciatore	ogni 22 ettari
	PR07	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PR08	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PR09	1 cacciatore	ogni 23 ettari
Piacenza	PC01	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC02	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	PC03	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC04	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	PC05	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC06	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC07	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC08	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC09	1 cacciatore	ogni 23 ettari
	PC10	1 cacciatore	ogni 23 ettari
	PC11	1 cacciatore	ogni 23 ettari
Ravenna	RA01	1 cacciatore	ogni 15 ettari
	RA02	1 cacciatore	ogni 16 ettari
	RA03	1 cacciatore	ogni 18 ettari
Reggio-Emilia	RE01	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	RE02	1 cacciatore	ogni 28 ettari

	RE03	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	RE04	1 cacciatore	ogni 23 ettari
Rimini	RN01	1 cacciatore	ogni 13 ettari
	RN02	1 cacciatore	ogni 19 ettari

4. di confermare anche per la stagione venatoria 2020/2021, per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, lett. b) della L.R. n. 8/1994, l'ATC RN01 come ambito territoriale di caccia dell'Emilia-Romagna a maggiore densità venatoria;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/162

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/162

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 235 del 23/03/2020

Seduta Num. 7

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi